



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 234 del 26-09-2022

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI PALLONCINI, LANCIO DI LANTERNE CINESI VOLANTI E ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL' AMBIENTE, NELL'AMBITO DEL COMUNE DI TERMOLI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati e che secondo un report del WWF ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche, l'equivalente del contenuto di 500 container;

CHE tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile, le attività costiere e antropiche, la gestione dei rifiuti e le attività in mare, come pesca, agricoltura e navigazione, che disperdono nasse, reste, reti e cassette per il trasporto del pesce;

CHE il problema della presenza di microplastiche in mare riguarda anche il litorale di Termoli ed è un problema complesso che va affrontato su più fronti, a partire dalla progettazione dei prodotti, dalla limitazione dei consumi fino alla gestione dei rifiuti;

CHE da studi effettuati a livello internazionale, risulta che i frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono, sono uno dei rifiuti marini più frequenti ritrovati nei mari italiani. Tali residui, infatti, assumono la stessa forma e sembianza di meduse o calamari, cibo preferito dalle tartarughe e altre specie marine;

CHE anche le "lanterne cinesi volanti", liberate in aria durante le celebrazioni e/o le manifestazioni, spesso finiscono per essere ingerite da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e da diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso. I frammenti, inoltre, una volta in quota non sono più governabili e possono raggiungere facilmente le aree boscate causando incendi;

CHE negli ultimi anni sulla spiaggia ricadente del territorio di Termoli sono state ritrovate carcasse di tartarughe e delfini spiaggiati;

CHE a causa dell'inquinamento e del pericolo che questi pongono alla vita marina e terrestre, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.213 del 22.08.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale di Termoli ha aderito all'iniziativa promossa dal Ministero dell' Ambiente denominata " Plastic Free Challenge", attivando una campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione volta a ridurre e eliminare la plastica monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati mediante iniziative di vario tipo;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale; impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che l'art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

RILEVATO CHE in occasione di feste, ricorrenze, celebrazioni, manifestazioni, sia private che pubbliche,

di natura civile, sportiva o religiosa, è abitudine ormai consolidata utilizzare e lanciare in aria mongolfiere alimentate da fiamma, comunemente denominate "lanterne cinesi volanti", lanciare in aria palloncini in gomma, lattice o materiali similare, e/o fissare gli stessi ad alberi o a pali segnaletici;

DATO ATTO inoltre che è consolidata abitudine liberare, in occasione di matrimoni o altri eventi, colombi e tortore di provenienza domestica quale gesto di buon auspicio, che tuttavia può esitare nella morte certa degli esemplari liberati in quanto vengono respinti dall'avifauna locale che li percepisce come competitori nella ricerca di cibo e nell'occupazione del territorio, e in quanto sono assolutamente impreparati e inadatti alla vita in natura; tale abitudine si configura come un vero e proprio abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, e punita dalle leggi vigenti;

RITENUTO necessario prevenire e contrastare situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche, rifiuti che potrebbero causare il decesso di tartarughe marine e altre specie animali, oltre che essere causa di inquinamento del suolo, lacustre e marino;

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione volta a tutelare il patrimonio ambientale e faunistico, sensibilizzando la cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile e incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema;

VISTA la Direttiva SUP (Single Use Plastic) promossa dall'Unione Europea, in vigore dal 3 Luglio 2021, che mira alla riduzione della plastica monouso che, sebbene non vieti la commercializzazione di palloncini, vieta la vendita dei bastoncini utilizzati come sostegno per i palloncini;

VISTO lo Statuto dell' Ente approvato con Delibera Consiliare n. 76 del 28/10/2000;

VISTE le linee guida del Ministero dell'Ambiente "Linee guida per il recupero, soccorso e affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici";

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 06.12.2012 n. 557/PAS/u/021252/XV/H/mASS8(39) relativo all'elevato rischio di propagazione incendi derivanti dal lancio di lanterne volanti;

VISTA "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare c.d. "Legge Salvamare" n. 60 del 17/05/2022;

VISTA la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 54, comma 4, D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.l.vo 152/2006 " Norme in materia ambientale";

VISTO il D.l.vo n.267 del 18/08/2000 recante " T.U.E.L. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto:

- 1- il divieto assoluto di utilizzo durante le manifestazioni e/o le celebrazioni delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette "lanterne cinesi volanti";
- 2- il lancio in aria di nastri colorati e palloncini in gomma, lattice o materiale similare riempiti con gas più leggeri dell'aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o la relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino;
- 3- il divieto di abbandono di palloncini in gomma, lattice o materiale similare fissato a alberi pali segnaletici o altro supporto fisso lungo il percorso di feste, celebrazioni e manifestazioni;
- 4- tali divieti si estendono in tutto il territorio comunale, compreso l'arenile demaniale, con particolare riferimento allo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli e feste in generale, al fine di evitare che frammenti di plastica, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre, lacustre e marino sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte.

INVITA

1. a tenere conto delle seguenti alternative per lo svolgimento di eventi:

- piantare alberi con funzione di ricordo, purché appartengono a specie autoctone e non invasive o infestanti ai sensi degli artt. 45 e 55 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 20.11.2020;

- preferire striscioni, totem e gonfiabili;
- prediligere aquiloni, girandole e origami;
- diffondere bolle di sapone;

2. ad adottare i seguenti comportamenti volti a ridurre il più possibile l'impiego di materiali plastici:

- utilizzare buste riutilizzabili;
- utilizzare bottiglie e borracce riutilizzabili;
- rifiutare le cannucce e altri prodotti monouso in plastica;
- impiegare per l'asporto della spesa una sporta riutilizzabile e conservarla nell'auto o tenerla sempre a portata di mano;
- preferire detersivi in confezioni di cartone, o commercializzati con ricariche o con flaconi in plastica riciclata;
- preferire saponette a saponi liquidi in flaconi di plastica;
- comprare alimenti sfusi o comunque non confezionati in plastica;

RAMMENTA

1- che ai sensi dell'art. 45, co.7 del Regolamento sul benessere animale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 28/08/2021 è vietato il rilascio in ambiente di volatili, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di recupero per animali selvatici, intendendosi compreso in tale divieto il volo di colombe e tortore e altri utilizzi impropri di animali in occasione di matrimoni, feste, fiere e inaugurazioni cittadine;

2- che nel caso si usino palloncini in gomma, lattice o altro materiale in occasione di feste, è molto importante utilizzarli facendo attenzione a non disperderli nell'ambiente, soprattutto quando sono usati all'aperto.

Bisogna sempre raccogliere quelli rotti a terra e conferirli nel secco residuo;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:

- Prefettura di Campobasso;
- Settori Cultura e S.U.A.P.;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Termoli;
- Stazione Carabinieri di Termoli;
- Regione Molise;
- Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" - Stazione di Termoli;
- Commissariato P.S. di Termoli;
- Gestore del Servizio di Igiene Urbana - Rieco Sud scarl;
- Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) del Servizio di Igiene Urbana;
- Affidatario del Servizio di Vigilanza Ambientale – CONGEAV;
- Capitaneria di Porto;
- Diocesi Termoli-Larino;
- Arpa Molise Dipartimento Provinciale di Campobasso;
- Associazione Plastic Free Odv Onlus;
- Associazione ambientalista "Ambiente Basso Molise";

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza e la divulgazione della stessa;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del.lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della legge n. 3/2003;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

IL SINDACO

F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO

FRANCESCO ROBERTI
